



U.N.S.I.

Unione Nazionale Sottufficiali Italiani

Membro effettivo A.E.S.O.R. – Associazione Europea Sottufficiali della Riserva

PRESIDENZA NAZIONALE

Con personalità giuridica riconosciuta D.P.R. 5/12/1990

30027 San Donà di Piave (VE), Via Gorizia, 7

– Tel. e Fax n° 0421-332641–

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' COSTITUITA L'UNIONE NAZIONALE SOTTUFFICIALI ITALIANI "U.N.S.I."

All'U.N.S.I., in relazione alla libertà associativa garantita dalla Costituzione della Repubblica Italiana, possono aderire - con libera determinazione - i Sottufficiali delle quattro Forze Armate (Esercito - Marina - Aeronautica e Carabinieri) e Corpi Armati dello Stato provenienti dal servizio attivo ed attualmente nella posizione d'Ausiliaria, Riserva o Congedo, i Sottufficiali in attività di servizio, nonché quelli provenienti dal servizio di complemento.

L'U.N.S.I. è riconosciuta giuridicamente con D.P.R. 5.12.1990".

Art. 2 - SEDE

L'Unione ha sede legale ed amministrativa in Roma.

Il Congresso Nazionale può deliberarne il trasferimento temporaneo nella città in cui risulti domiciliato il Presidente Nazionale "pro tempore".

Essa si articola in Sezioni dislocate nel territorio nazionale ed all'estero.

Art. 3 - SCOPI

Scopo fondamentale dell'Unione, che non ha fini di lucro, è quello di tutelare gli interessi morali e materiali dei propri associati, nonché il prestigio dei Sottufficiali promuovendo iniziative idonee a valorizzarne i meriti, a stimolare la crescita ed a favorirne un equo riconoscimento in un contesto di armonia con le altre categorie militari.

In tale quadro l'Unione:

- a) tiene vive le tradizioni militari ed esalta lo schietto amor di patria, espressione dell'Unità Nazionale;
- b) rinsalda e moltiplica i collegamenti fra il personale in congedo e quello in servizio;
- c) realizza attività socio-ricreative e culturali a favore dei Sottufficiali e dei loro familiari;
- d) partecipa attivamente alle problematiche sociali e fornisce la propria solidale collaborazione per la loro soluzione;
- e) sviluppa il previsto collegamento con gli Organi della Rappresentanza Militare e con il Ministero della Difesa nell'ambito delle norme di cui al D.M. 5 agosto 1982;
- f) promuove, nel rispetto delle leggi nazionali e su piani di assoluta parità, rapporti di collaborazione con sodalizi similari esteri e/o internazionali;
- g) partecipa attivamente alle cerimonie ufficiali indette dalle Autorità Militari e Civili;
- h) sviluppa i rapporti di collaborazione con le altre Associazioni d'Arma e Combattentistiche.

Art. 4 - CARATTERI

L'U.N.S.I. è Unione libera, democratica, nazionale, apolitica ed apartitica, aperta ed opera nel rispetto della Costituzione e delle leggi dello Stato.

Art. 5 - MEZZI

L'U.N.S.I. attua le proprie finalità mediante l'apporto disinteressato di tutti i soci e con l'impiego di risorse finanziarie provenienti da:

- a) quote sociali;
- b) contributi di singole persone, enti pubblici, privati ed Istituzioni;
- c) ricavato di iniziative dirette ad aumentare il patrimonio e le entrate sociali;
- d) lasciti, donazioni, rendita del fondo sociale e di riserva.

Art. 6 - BANDIERE

Le Bandiere della Presidenza Nazionale e delle Sezioni, conformi al Tricolore Italiano, rappresentano rispettivamente l'Unione e le Sezioni nel loro complesso.

Il regolamento ne disciplina l'uso.

Art. 7 - DURATA

La durata dell'Unione è illimitata.

Essa si scioglie oltre che per le cause previste dalla Legge, nei casi e con le modalità previste al successivo art. 61.

TITOLO II

SOCI

Art. 8 - GENERALITÀ

Possono essere accolti come soci dell'Unione i Sottufficiali in congedo ed in servizio, i genitori, i figli, le vedove di Sottufficiali deceduti, coloro che manifestino attaccamento alla categoria dei Sottufficiali.

Gli aspiranti soci debbono:

- presentare richiesta di adesione;
- essere in possesso di ineccepibili requisiti morali;
- assicurare il proseguimento delle finalità associative.

Lo "status" di socio è attestato dal possesso della tessera associativa completa del bollino.

Art. 9 - CATEGORIE - QUALIFICHE

I soci dell'Unione sono iscritti in una delle seguenti categorie:

- a) Effettivi i Sottufficiali in congedo ed in servizio la cui domanda di iscrizione sia stata accolta;
- b) Simpatizzanti, i genitori, i figli, le vedove di Sottufficiali deceduti, nonché coloro che condividano le finalità associative, la cui domanda di iscrizione sia stata accolta.

Ai soci possono essere riconosciute le seguenti qualifiche:

- Onorari, qualora abbiano dato particolare lustro alla categoria Sottufficiali acquisendo straordinari riconoscimenti in campo nazionale;
- Benemeriti qualora abbiano ben meritato, operativamente o finanziariamente, a favore dell'Unione;
- Fondatori se firmatari dell'Atto costitutivo - Fondatori U.N.S.I..

Il regolamento disciplina l'attribuzione delle qualifiche di Socio "Onorario" e "Benemerito". La qualifica di "Fondatore" spetta di diritto.

Art. 10 - ISCRIZIONE - QUOTA SOCIALE

Tutte le iscrizioni a socio avvengono a domanda.

Il possesso di ineccepibili qualità morali da parte dei soci simpatizzanti deve essere attestato da almeno due soci effettivi.

Ogni Sezione deve iscrivere i propri soci in albi distinti per ciascuna categoria.

Chi risiede in località ove non siano costituite sezioni potrà richiedere l'iscrizione presso qualsivoglia sezione.

Contro il mancato accoglimento della domanda di iscrizione è ammesso ricorso.

All'atto dell'iscrizione dovrà essere corrisposta la quota sociale.

Successivamente essa dovrà essere versata entro il mese di febbraio di ogni anno.

La quota è annuale e non frazionabile. Il suo ammontare è fissato dal Congresso Nazionale per quanto di spettanza della Presidenza Nazionale e dell'Assemblea dei Soci per le necessità della Sezione.

Art. 11 - DIRITTI - DOVERI - LIMITAZIONI / ESCLUSIONI

a) **DIRITTI**: tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare alle assemblee sezionali;
- fruire dei vantaggi, dei benefici, delle agevolazioni assicurati dall'Unione;
- frequentare la sede sociale.

b) **DOVERI**: i soci effettivi e simpatizzanti debbono:

- osservare le norme statutarie e regolamentari;
- uniformarsi alle deliberazioni degli organi associativi;
- cooperare lealmente ed efficacemente all'affermazione dell'Unione.

I soci simpatizzanti debbono concorrere, con i soci effettivi, ad assicurare il prestigio dell'Unione.

c) **LIMITAZIONI/ESCLUSIONI**

- i soci effettivi, se in servizio attivo, non possono ricoprire cariche associative che comportino impegni non assolvibili a causa degli obblighi derivanti dalla loro posizione di stato e d'impiego;
- i soci simpatizzanti:
 - * la loro consistenza deve essere limitata al 20 % (venti per cento) dei soci effettivi;
 - * hanno diritto al voto. ma non sono eleggibili.

Art. 12 - INCOMPATIBILITÀ

I soci non possono aderire ad altre Associazioni le cui finalità ed i cui caratteri, a giudizio del Congresso Nazionale, siano in contrasto con quelli enunciati negli artt. 3 e 4 del presente Statuto, con la Costituzione e con le altre leggi dello Stato.

Art. 13 - INAMMISSIBILITÀ A SOCIO - PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO

I motivi di inammissibilità a socio sono:

- radiazione dai ruoli Sottufficiali;
- condotta morale riprovevole.

Lo status di Socio si può perdere a causa di:

- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni;
- privazione dell'elettorato o condanna definitiva che comporti l'interdizione dai pubblici uffici o la rimozione dal grado;
- espulsione.

Il regolamento precisa competenze e modalità d'intervento degli organi sociali, decorrenza dei provvedimenti adottati, eventuali casi di riammissibilità a Socio.

Contro i provvedimenti di privazione dello status di socio è ammesso ricorso.

Art. 14 - TESSERA - DISTINTIVO

Il Congresso Nazionale stabilisce il tipo di tessera, di distintivo e di altri eventuali contrassegni associativi da adottare.

Il regolamento ne disciplina l'uso.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

CAPO 1°

GENERALITÀ

Art. 15 - STRUTTURA ORGANICA CENTRALE E PERIFERICA

Sono Organi dell'Unione:

- a) Congresso Nazionale dei Delegati;
- b) Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) Collegio Nazionale dei Sindaci - Revisori dei Conti;
- d) Collegio Nazionale dei Probiviri;
- e) Sezioni (Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci - Revisori dei Conti).

Art. 16 - CARICHE SOCIALI CENTRALI E PERIFERICHE

Tutte le cariche sociali, elettive e di nomina, sono strettamente legate alla funzionalità degli organi dell'Unione ed originano la gerarchia funzionale, la sola riconosciuta in ambito associativo.

A. CARICHE ELETTIVE:

- Presidente Nazionale;
- Vice Presidenti Nazionali;
- Membri del Consiglio Direttivo Nazionale;
- Membri del Collegio Nazionale dei Sindaci - Revisori dei Conti;
- Membri del Collegio Nazionale dei Probiviri;
- Presidente di Sezione;
- Membri del Consiglio Direttivo di Sezione;
- Membri del Collegio di Sezione dei Sindaci - Revisori dei Conti.

Il Congresso Nazionale e l'Assemblea di Sezione possono eleggere un Presidente Onorario Nazionale o di Sezione.

B. CARICHE DI NOMINA:

- Segretario Generale;
- Segretario Amministrativo dell'Unione;
- Direttore Responsabile dell'Organo di informazione dell'Unione;
- Commissari Straordinari;
- Segretario di Sezione;
- Segretario Amministrativo di Sezione.

Art. 17 - ELEZIONE E NOMINA A CARICHE SOCIALI

Le elezioni a cariche sociali hanno luogo ogni tre anni e vi partecipano, a scrutinio segreto:

- i delegati al congresso, titolari di voti sociali, per le cariche centrali;
- i soci effettivi della Sezione per il conferimento delle cariche di Sezioni.

Per le nomine si procede da proposte palesi e motivate cui seguono votazioni altrettanto palesi e valide a maggioranza semplice dei presenti degli Organi interessati.

Sono eleggibili a cariche sociali unicamente i Soci effettivi.

Il regolamento fissa le procedure per gli adempimenti connessi alle operazioni di voto e definisce i casi di incompatibilità fra le cariche associative ed attività di servizio.

Art. 18 - DURATA DELLE CARICHE

La durata delle cariche sociali, elettive e di nomina, è stabilita in tre anni.

A garanzia di genuina democraticità ed allo scopo di moltiplicare l'apporto diversificato dei soci, nessuno potrà ricoprire la medesima carica per più di due mandati consecutivi. La norma tassativa per le Cariche Centrali, è orientativa per quelle Periferiche.

Art. 19 - GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali, elettive e di nomina, sono gratuite.

E' previsto il solo rimborso delle spese sostenute e documentate secondo le direttive del Consiglio Direttivo Nazionale e compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Art. 20 - NON CUMULABILITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

Salvo i casi espressamente previsti dal regolamento, le cariche sociali non sono cumulabili.

Art. 21 - CESSAZIONE DALLE CARICHE SOCIALI

La cessazione delle cariche sociali può avvenire per:

- scadenza mandato;
- dimissioni;
- perdita qualifica socio;
- espulsione;
- revoca.

Il regolamento precisa competenze e modalità di intervento degli organi sociali, nonché decorrenza dei provvedimenti assunti in tutti i casi contemplati.

Contro il provvedimento di revoca è ammesso ricorso.

Art. 22 - PRESIDENZA ONORARIA

Alla Presidenza Onoraria, Nazionale o di Sezione, possono essere eletti solo Sottufficiali che abbiano rivestito la carica di Presidente Nazionale o di Sezione acquisendo particolari benemeritenze in campo associativo.

La Presidenza Onoraria non comporta particolari obblighi.

Requisiti e procedure per il conferimento della Presidenza Onoraria sono stabiliti dal regolamento.

Art. 23 - VERBALI DI RIUNIONE

In ogni riunione di organi sociali deve essere redatto verbale.

Il verbale di riunione deve essere letto ed approvato prima che le riunioni siano sciolte e deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario estensore.

Art. 24 - ORDINI DEL GIORNO

La definizione degli Ordini del Giorno per i lavori congressuali è di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale.

Singole Sezioni possono formulare proposte, adeguatamente elaborate, per l'inserimento di argomenti specifici.

La definizione degli Ordini del Giorno per i lavori delle assemblee di Sezione è di competenza del Consiglio Direttivo di Sezione al quale singoli soci possono consegnare proposte scritte.

CAPO 2°

ORGANIE CARICHE SOCIALI CENTRALI

Art. 25 - CONGRESSO NAZIONALE DEI DELEGATI

Il Congresso Nazionale dei Delegati è l'organo dell'Unione.

Ad esso sono conferiti pieni poteri per il raggiungimento degli scopi statutari. Oltre a rappresentare l'universalità degli associati, ha potere in materia di statuto e di regolamento e le sue deliberazioni impegnano tutte le sezioni ancorché assenti o dissenzienti i relativi delegati. E' espressione e simbolo della democraticità cui s'ispira l'Unione e stabilisce le direttive per l'attività associativa.

Nel rispetto della loro autonomia controlla che l'operato degli organi sociali sia conforme alle norme statutarie, regolamentari ed alle deliberazioni assunte.

Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati delle Sezioni.

E' convocato annualmente, in sessione ordinaria, entro il mese di marzo, per deliberare su:

- relazione del Presidente Nazionale;
- bilanci consuntivo e preventivo;
- quota associativa;
- altri argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.

Ogni tre anni procede anche all'elezione di tutte le cariche centrali e, su proposta del Presidente, alla nomina del Segretario Generale e dei due Segretari Amministrativi.

Può essere convocato, in qualsiasi momento, in sessione straordinaria per deliberare su:

- modifiche allo Statuto ed al Regolamento;
- interpretazione autentica dello Statuto e del Regolamento;
- argomenti da sottoporre a referendum;
- scioglimento dell'Unione.

Art. 26 - CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, presso la sede centrale o altrove mediante preavviso inviato a ciascuna Sezione con almeno trenta giorni di anticipo sulla data fissata.

I preavvisi di convocazione devono indicare la data, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione e riportare, per esteso, l'Ordine del Giorno dei lavori ove non dovrà comparire la dizione "varie ed eventuali".

Alla convocazione devono inoltre essere allegati la relazione del Presidente Nazionale e quella finanziaria, i bilanci consuntivo e preventivo ed i documenti necessari per l'esame preliminare dei rimanenti argomenti posti all'Ordine del Giorno.

In via eccezionale il Congresso Nazionale può essere convocato quando ne facciano richiesta tante Sezioni che rappresentino i 2/3 dei soci dell'Unione.

Art. 27 - ADEMPIMENTI DELLA SEZIONE

Il Presidente di Sezione, non appena ricevuto il preavviso di convocazione del Congresso Nazionale, deve indire, con la maggiore sollecitudine possibile, l'assemblea sezionale per deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno congressuale e per nominare il delegato che deve rappresentare la Sezione presso il Congresso Nazionale.

Art. 28 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE DEL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è validamente costituito in seduta:

1. ORDINARIA:

- in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza degli aventi diritto e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza degli stessi;
- in seconda convocazione, qualunque sia la percentuale dei delegati in rapporto agli aventi diritto e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza degli aventi diritto rappresentati all'atto della votazione;
- in caso di elezioni è richiesto l'intervento della maggioranza degli aventi diritto anche in seconda convocazione.

2. STRAORDINARIA:

- sia in prima che in seconda convocazione con l'intervento di tanti delegati che rappresentino almeno il 75% degli aventi diritto.
Le deliberazioni sono valide se approvate con la maggioranza assoluta degli aventi diritto;
- Nel caso in cui nemmeno in seconda convocazione sia possibile raggiungere la partecipazione prescritta per la validità della seduta, si dovrà provvedere alla riconvocazione del Congresso Nazionale entro due mesi.

Art. 29 - PROCEDURE PER LE SEDUTE CONGRESSUALI

Il Presidente Nazionale nomina la commissione di verifica dei poteri costituita da tre membri di cui uno Presidente. Essa si avvale della collaborazione del Segretario Generale.

Accertate la legittimità della posizione dei delegati presenti da parte della commissione di verifica dei poteri e la partecipazione della prescritta maggioranza degli aventi diritto, i delegati eleggono, per alzata di mano, il Presidente del Congresso Nazionale scegliendo fra i tre Vice Presidenti in carica.

Il Presidente del Congresso Nazionale nomina:

- due moderatori che, alternandosi disciplinano gli interventi e lo svolgimento della discussione come da ordine del giorno;
- un segretario ed un segretario aggiunto per la redazione del processo verbale dei lavori congressuali;
- la commissione di scrutinio costituita da tre membri.

Art. 30 - DELEGATI AL CONGRESSO

L'associato che non risulti iscritto fra i soci effettivi da almeno tre mesi non può disimpegnare l'incarico di delegato al congresso.

Né la Sezione, né il delegato possono delegare ad altri le proprie attribuzioni.

Art. 31 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo esecutivo delle deliberazioni congressuali.

COMPOSIZIONE : il Consiglio Direttivo Nazionale è costituito da:

- Presidente Nazionale che lo presiede;
- Tre Vice Presidenti Nazionali;
- Segretario Generale con diritto a parere consultivo;
- Segretario Amministrativo con diritto a parere consultivo;
- Sette Membri.

RIUNIONI:

Al Consiglio Direttivo Nazionale deve riunirsi almeno tre volte l'anno ed ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi componenti lo ritengano necessario.

La convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale è di competenza a cura del Presidente Nazionale.

Le riunioni sono valide con l'intervento della maggioranza dei membri con diritto a voto deliberativo e le decisioni sono valide se approvate dalla maggioranza degli stessi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale partecipano, senza diritto al voto, i membri del Collegio Nazionale dei Sindaci - Revisori dei Conti.

COMPITI:

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha il compito di:

- provvedere all'attuazione degli scopi sociali secondo le direttive del Congresso;
- gestire ed amministrare la sede centrale ed i fondi dell'Unione;
- esercitare azioni di controllo sulle Sezioni;
- curare i rapporti fra la sede centrale e le Sezioni;
- predisporre i bilanci consuntivo e preventivo per l'approvazione da parte del Congresso Nazionale;
- adottare, in caso di urgenza, provvedimenti di straordinaria amministrazione;
- redigere i regolamenti da sottoporre all'approvazione del Congresso Nazionale;
- redigere l'Ordine del Giorno per le riunioni congressuali;
- emanare disposizioni per la costituzione di Sezioni e stabilirne la giurisdizione territoriale;
- vagliare le proposte formulate dal direttore responsabile dell'organo di stampa associativa.

Art. 32 - PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale fra i soci effettivi tesserati da almeno tre anni. Dura in carica tre anni.

E' la massima carica associativa, rappresenta legalmente l'Unione ed assicura il collegamento con le massime Autorità civili e militari e con le Sezioni.

COMPITI:

Il Presidente Nazionale:

- convoca su disposizione del Consiglio Direttivo Nazionale il Congresso Nazionale;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale;
- in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal Presidente Vicario;
- convoca il Collegio Nazionale dei Provirati;
- promuove, di concerto con il Consiglio Direttivo Nazionale, raduni e manifestazioni a carattere nazionale o internazionale;
- può delegare parte delle proprie competenze ai vice Presidenti;
- per l'espletamento delle sue funzioni è coadiuvato dai Vice Presidenti e si avvale del personale della Segreteria Generale.

Art. 33 - VICE PRESIDENTI NAZIONALI

Sono tre e sono eletti dal Congresso Nazionale fra i soci effettivi e tesserati da almeno tre anni. Assolvono funzioni loro delegate dal Presidente Nazionale, nel territorio di loro competenza. Il Vice Presidente Nazionale che ha ottenuto il maggior numero di voti assume le funzioni di Presidente Vicario e sostituisce il Presidente Nazionale in caso di assenza o di impedimenti temporanei.

Art. 34 - COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI - REVISORI DEI CONTI

Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti è eletto dal Congresso Nazionale ed è composto da tre membri, di cui (uno viene eletto Presidente tra i membri effettivi) e da due supplenti. Ad esso competono tutte le prerogative previste per legge ed inerenti al controllo economico e finanziario dell'Unione.

Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti:

- vigila sulla legittimità delle deliberazioni assunte e delle elezioni effettuate in sede di Congresso Nazionale e di Assemblea Sezionale, decretandone l'annullamento qualora violino le norme statutarie e regolamentari;
- procede trimestralmente ad accertamenti amministrativi;
- verbalizza gli accertamenti, i controlli ed ispezioni;
- può per gravi motivi finanziari, richiedere la convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale;
- al termine dell'Esercizio Finanziario presenta al Congresso una relazione sul conto consuntivo.

Art. 35 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è eletto dal Congresso ed è composto di tre membri, di cui (uno è eletto Presidente tra i membri effettivi) e da due supplenti.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri - che si riunisce su richiesta della Presidenza Nazionale - delibera:

- sui ricorsi relativi alle vertenze fra i Soci e fra questi e gli Organi sociali;
- su tutte le controversie ad esso deferite dagli Organi centrali e periferici.

La carica di Probiviri è incompatibile con qualsivoglia altra carica sociale.

Art. 36 - SEGRETARIO GENERALE

E' nominato dal Congresso Nazionale su proposta del Presidente Nazionale eletto.

COMPITI:

Il Segretario Generale:

- collabora con il Presidente Nazionale e con i Vice Presidenti Nazionali;
- coordina e controlla il funzionamento della Presidenza Nazionale e del personale coadiutore;
- redige il verbale di seduta del Consiglio Direttivo Nazionale;
- cura la regolare tenuta del carteggio corrente e dell'archivio ed evade la corrispondenza;
- cura la buona tenuta e l'arricchimento della biblioteca dell'Unione;
- firma la corrispondenza ordinaria durante le brevi assenze del Presidente Nazionale;
- custodisce la Bandiera ed il sigillo dell'Unione;
- rilascia, a ciascun delegato, il certificato di ammissione al Congresso;
- in tutte le sedute cui partecipa ha diritto a parere consultivo.

Art. 37 - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

E' nominato dal Congresso Nazionale su proposta del Presidente Nazionale eletto.

COMPITI:

Il Segretario Amministrativo:

- ha in affidamento i fondi e cura la tenuta dei libri contabili e dell'inventario dei beni dell'Unione;
- predispone gli elementi per la redazione del bilancio consuntivo e del conto preventivo;
- sottoscrive gli assegni in c/c bancario o postale per i pagamenti;
- provvede agli incassi;
- firma tutti i documenti contabili inerenti alla gestione finanziaria dell'Unione;
- sottopone al visto del Presidente Nazionale tutti gli atti amministrativi.

Art. 38 - DIRETTORE RESPONSABILE DELL'ORGANO DI INFORMAZIONE DELL'UNIONE

E' nominato dal Congresso Nazionale su proposta del Presidente Nazionale eletto. Deve essere iscritto all'albo dei giornalisti.

COMPITI:

Il Direttore responsabile dell'organo di informazione:

- è responsabile dell'impostazione grafica e contenutistica, nonché dell'acquisizione e della pubblicazione del materiale di documentazione relativo alla categoria;
- propone al Consiglio Direttivo Nazionale per l'approvazione, l'eventuale corpo redazionale ed il programma che intende attuare.

L'attività del Direttore responsabile e del corpo redazionale non è retribuibile.

CAPO 3°

ORGANLE CARICHE SOCIALI PERIFERICHE

Art. 39 - LA SEZIONE

La Sezione è l'organo associativo di base attraverso la quale si realizza l'attività dell'Unione.

Essa:

- è costituita da un minimo di 25 soci;
- è istituita nell'osservanza delle norme regolamentari e statutarie su autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale che ne stabilisce anche la giurisdizione territoriale;
- è autonoma amministrativamente. Parte della quota sociale annuale è versata alla sede centrale;
- sul piano operativo dipende dall'organizzazione centrale cui invia entro il mese di febbraio di ogni anno, una dettagliata relazione delle attività svolte ed il programma per l'anno corrente;
- deve essere intitolata al nome di un eroico Sottufficiale, possibilmente originario del luogo, caduto per la Patria o che comunque abbia acquisito meriti eccezionali che abbiano portato lustro alla categoria.

Art. 40 - ORGANLE CARICHE DELLA SEZIONE

Organi e cariche della Sezione sono previsti dagli articoli 15 e 16 del presente Statuto ed assolvono, nell'ambito della giurisdizione sezionale, funzioni in tutto analoghe a quelli simili degli organi centrali.

In particolare, l'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano cui spettano le decisioni per il raggiungimento, a livello locale, dei fini statutari.

Essa:

- assicura la partecipazione attiva del socio alla vita democratica dell'Unione;
- è convocata dal presidente almeno una volta l'anno su disposizione del Consiglio Direttivo di Sezione;
- è valida:
 - * in prima convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza dei soci effettivi;
 - * in seconda convocazione, con qualsiasi numero di soci effettivi intervenuti;
- esamina ed approva la relazione del Presidente, i bilanci consuntivo e preventivo ed eventuali altri argomenti iscritti all'Ordine del Giorno;
- è presieduta da un Socio designato, a maggioranza, dagli intervenuti;
- prima della riunione del Congresso Nazionale delibera sulla relazione del Presidente Nazionale, sui bilanci preventivo e consuntivo dell'Unione e sui restanti argomenti posti all'Ordine del Giorno dei lavori congressuali;
- elegge e nomina, nel proprio ambito, le cariche sezionali.

Le deliberazioni sono valide:

- in prima convocazione: a maggioranza degli aventi diritto;
- in seconda convocazione: a maggioranza degli intervenuti.

Art. 41 - COMMISSARI STRAORDINARI

Nel quadro delle attività per incrementare il proselitismo e favorire l'espansione dell'Unione, il Presidente Nazionale, su indicazione del Consiglio Direttivo Nazionale o dei vice Presidenti, nomina Commissari Straordinari Sottufficiali capaci con il compito di costituire Sezioni in località che ne siano prive.

Il regolamento disciplina le procedure per la costituzione di Sezioni.

CAPO 4°

ELEZIONI - NOMINE - REFERENDUM

Art. 42 - GENERALITÀ

Libere elezioni, nomine adeguatamente motivate e discusse, referendum sono tre modi di esprimersi della democrazia associativa. Essi consentono il confronto di idee, la scelta dei più qualificati, l'affermarsi delle idee più valide e la concordia consapevole delle decisioni assunte.

Art. 43 - FREQUENZA ELEZIONI E NOMINE - COMUNICAZIONI

Il conferimento delle cariche sociali elettive e di nomina ha luogo ogni tre anni entro il mese di marzo. I nominativi degli eletti o nominati alle cariche centrali sono comunicati al Ministero della Difesa. Le Sezioni inviano il verbale delle votazioni ed i nominativi degli eletti alla Presidenza Nazionale.

Art. 44 - REFERENDUM

L'istituto del referendum assicura in sommo grado la democraticità delle decisioni su questioni particolarmente rilevanti e controverse.

Il referendum è indetto dal Presidente Nazionale solo quando deliberato dal Congresso Nazionale con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 45 - RIMANDO AL REGOLAMENTO

Le procedure che precedono, che accompagnano e che seguono le operazioni di voto debbono assicurare, con la massima trasparenza:

- la pari possibilità, per tutti i soci effettivi, di candidarsi alle cariche sociali;
- la divulgazione del curriculum dei candidati alle cariche sociali centrali, perché le scelte degli elettori siano pienamente consapevoli;
- la conoscenza dei programmi dei candidati;
- la certezza che gli eletti assumeranno e conserveranno la carica per la quale si erano candidati.

Il Regolamento, inoltre, stabilisce procedure e modalità di svolgimento del referendum.

CAPO 5°

RADUNI - MANIFESTAZIONI - RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI SIMILARI INTERNAZIONALI

Art. 46 - RADUNI - MANIFESTAZIONI

Il raduno è l'incontro di due o più Sezioni a scopo sociale, patriottico e cameratesco. Esso è fonte di reciproca conoscenza e stimolo a meglio servire la categoria.

La partecipazione della Presidenza Nazionale o di Sezioni a cerimonie e manifestazioni patriottiche a fianco dei Militari in armi, cementa il vincolo di solidarietà fra il personale in congedo e quello in servizio e rinsalda i legami fra l'Unione e la società.

Tale partecipazione deve avvenire nell'osservanza delle disposizioni emanate dai Comandi Militari locali.

L'organizzazione di cerimonie e manifestazioni da parte della Presidenza Nazionale e di singole Sezioni o di più Sezioni riunite è disciplinata dal Regolamento.

Raduni e manifestazioni a carattere interregionale sono promosse dal Presidente Nazionale di concerto con il Consiglio Direttivo Nazionale e possono essere affidate, per l'organizzazione, a singole o a più Sezioni.

Art. 47 - RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI SIMILARI INTERNAZIONALI

L'U.N.S.I. può aderire, in condizioni di assoluta parità, nel rispetto della Costituzione e delle leggi dello Stato, previo il benessere del Ministero della Difesa ad organizzazioni similari internazionali fra Sottufficiali.

Tali adesioni debbono essere subordinate, prima di tutto, a:

- favorevole valutazione degli Statuti di tali organizzazioni;
- esame dei benefici morali e sociali che ne possono discendere;
- valutazione dei conseguenti costi finanziari;
- sostenibilità degli impegni che ne derivano;
- approvazione congressuale.

TITOLO IV

CAPO 1°

AMMINISTRAZIONE

Art. 48 - PROVENTI

I Proventi costituiscono i mezzi per il raggiungimento delle finalità dell'Unione. Essi sono elencati nell'art. 5 dello Statuto.

L'attività delle Sezioni si sostiene su:

- quote sociali;
- contribuzioni volontarie di iscritti o di altre persone;
- ricavato di iniziative dirette ad aumentare il patrimonio della Sezione;
- interessi sul fondo sociale;
- eventuali contributi della Presidenza Nazionale.

Art. 49 - GESTIONE

La gestione dei fondi dell'Unione e delle Sezioni è di competenza dei rispettivi Consigli Direttivi, alle cui riunioni partecipano i corrispondenti Segretari amministrativi che ha in affidamento i fondi e curano la tenuta delle scritture contabili. Per quanto attiene alla legittimità ed all'esattezza delle scritture contabili, il relativo controllo è demandato ai componenti collegi dei Sindaci Revisori dei Conti.

Art. 50 - ANNO FINANZIARIO - RENDICONTO

L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo economico-patrimoniale, predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale, sono sottoposti all'approvazione del Congresso Nazionale.

Le Sezioni inviano alla Presidenza Nazionale, per informazione, il proprio rendiconto di gestione annuale entro il mese di marzo.

CAPO 2°

DISCIPLINA

Art. 51 - GENERALITÀ

L'osservanza delle norme Statutarie e Regolamentari e la leale ed efficace collaborazione per il raggiungimento delle finalità associative, non costituiscono motivi sufficienti per meritare particolari apprezzamenti.

Coloro che abbiano ben meritato potranno a giudizio del Congresso e su proposta scritta di almeno due Soci, essere destinatari di apprezzamenti scritti da parte del Presidente Nazionale.

L'inosservanza debitamente rilevata e contestata delle norme statutarie e/o regolamentari e comportamenti non consoni alla dignità associativa, anch'essi debitamente rilevati e contestati, sono possibili di sanzioni disciplinari.

Il Regolamento disciplina nel dettaglio l'applicazione del presente articolo.

Art. 52 - TIPIDISANZIONI

Il Socio può essere:

- ammonito per infrazioni lievi;
- censurato a voce o per iscritto;
- sospeso fino ad un massimo di un anno;
- revocato dalla carica;
- espulso.

La Sezione può essere:

- censurata;
- sciolta.

Art. 53 - RICORSI

Contro ogni tipo di sanzione è ammesso ricorso nei termini, agli Organi e secondo le procedure fissate nel Regolamento.

TITOLO V

PUBBLICAZIONI

Art. 54 - GENERALITÀ

La stampa associativa è il mezzo irrinunciabile per divulgare e sostenere le idee che sono alla base dello stesso essere associati.

Essa deve essere sostenuta da tutti gli iscritti.

Art. 55 - STAMPA ASSOCIATIVA

La Presidenza Nazionale pubblica "Sentiero Tricolore" organo ufficiale di informazione associativo. Della gestione finanziaria del periodico è responsabile il Presidente Nazionale - Pro Tempore -.

I costi editoriali sono sostenuti da una aliquota sociale e da eventuali contributi dei Soci, che quando occorre possono essere integrati dalla Presidenza Nazionale ed eventuale pubblicità.

E' auspicabile che al periodico collaborino tutti gli associati.

Art. 56 - DIFFUSIONE DEL PERIODICO DELL'U.N.S.I.

Il periodico "Sentiero Tricolore" viene inviato a tutti gli alti Comandi Militari centrali e periferici delle Forze Armate.

Deve essere sempre curata, in special modo, la diffusione presso tutte le Scuole Allievi Sottufficiali allo scopo di far conoscere la realtà associativa, le problematiche della categoria e di reclutare proseliti.

Art. 57 - PUBBLICAZIONI LA CURA DELLE SEZIONI

Le Sezioni, possono pubblicare periodici o numeri unici in armonia con le finalità dell'Unione.

Di tali pubblicazioni o numeri unici esse sono totalmente responsabili con riferimento agli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni sulla stampa.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 58 - INTERPRETAZIONE NORME STATUTARIE

In tutti i casi di incertezza, comunque e da chiunque originati, l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari spetta al Congresso Nazionale riunito in seduta straordinaria alla quale dovranno partecipare i membri del Collegio Nazionale dei Probiviri.
I quesiti circa le norme da interpretare devono essere formulati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 59 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Proposte di modifica alle norme statutarie possono essere formulate adeguatamente e per iscritto, da qualsivoglia organo sociale centrale o periferico.
Il loro esame e la loro eventuale accettazione sono di esclusiva competenza del Congresso Nazionale riunito in seduta straordinaria.

Art. 60 - REGOLAMENTO

Le norme applicative sono contenute nel Regolamento che dovrà essere approvato dal Congresso Nazionale successivamente all'entrata in vigore dello Statuto.

Art. 61 - SCIoglimento DELL'UNIONE E DELLE SEZIONI

L'Unione può essere sciolta con deliberazione del Congresso Nazionale convocato appositamente in seduta straordinaria. Per quanto attiene la destinazione dei beni, essa sarà regolata ai sensi dell'art. 31 del vigente Codice Civile.
Anche le Sezioni possono essere sciolte sia in forza di sanzione disciplinare, sia per libera decisione degli associati appositamente convocati in assemblea.

Art. 62 - RINVIO A NORME DI LEGGE

Quanto non previsto dal presente Statuto deve intendersi disciplinato dalle disposizioni del Codice Civile e delle altre norme vigenti in materia.

Art. 63 - SOSTITUZIONE

Il presente Statuto abroga e sostituisce quello approvato con D.P.R. in data 5.12.1990.